

PROC. UN. 45-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott. Francesco Laus	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata familiare ex art. 66 e 268 CCII presentato in proprio da **MASON FILIPPO (c.f. MSNFPP72E09B563Z)** e da **TERESA DI MARTINO (c.f. DMRTRS81E43E131F)**, entrambi residenti in Bronzolo, Via Strada Vecchia n. 7, con gli Avv.ti Valentina Garon e Lorenzo Zamunaro;

- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

- rilevato che

- **FILIPPO MASON** e **TERESA DI MARTINO** hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dalla gestrice incaricata dall'O.C.C., Avv. Krista Schwalt, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;



osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, i debitori sono membri della stessa famiglia (coniugi) e non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, i ricorrenti presentano una situazione debitoria complessiva pari ad oltre 120.000,00 euro, derivante prevalentemente dall'accesso al credito per soddisfare esigenze familiari; i ricorrenti non possiedono alcun bene mobile di rilievo o immobile; il solo ricorrente Mason è assunto a tempo indeterminato come operaio (cfr. doc. 1 – all- 14 a) al ricorso), mentre la coniuge Di Martino, per ragioni familiari espresse in ricorso (cfr. in particolare pag. 1-2 e documenti ivi indicati), non ha attualmente un'occupazione;
- la somma che appare necessaria per il sostentamento dei debitori, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi, e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in **euro 2.425,00** mensili (cfr. all.7 alla Relazione della Gestrice della Crisi, nonché ricorso pag. 6), con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità dei debitori di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII; i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverranno nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di



esdebitazione; si precisa che eventuali cessioni del quinto della pensione o pignoramenti del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico del debitore sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27,65,66, 268 e ss. CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di **MASON FILIPPO (c.f. MSNFPP72E09B563Z)** e da **TERESA DI MARTINO (c.f. DMRTRS81E43E131F)**, entrambi residenti in Bronzolo (BZ), Via Strada Vecchia n. 7;

nomina

Giudice delegato per la procedura **il dott. Thomas Fleischmann;**

nomina

Liquidatore della procedura **l'Avv. Krista Schwalt**, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;

ordina

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

dispone

che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;

dispone

che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando la Liquidatrice,



sentiti i debitori, dichiarati di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura della Liquidatrice secondo le disposizioni di cui all'art. 216 co. 2 CCII;

dispone

che la Liquidatrice provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura della Liquidatrice;

dispone

- che la Liquidatrice entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
- che la Liquidatrice, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- che la Liquidatrice, scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e



lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;

- che la Liquidatrice depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione; il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- che la Liquidatrice, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori ammessi al passivo una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
- che la Liquidatrice esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

dispone

la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 10/07/2025

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

